

Presidente

OMISSIS

Prot. n. 1311 del 9 gennaio 2023

**Oggetto** Richiesta di parere sull'applicabilità dell'art. 14, co. 1-bis del d.lgs. 33/2013 alle Commissioni di albo nazionali OMISSIS di cui all'art. 4 della l. n. 3/2018 (nota prot. n. 63283 del 2.08.2022). **Riscontro**

Con la nota in oggetto è stato chiesto un parere all'Autorità circa l'applicabilità dell'art. 14, co. 1-bis del d.lgs. 33/2013 alle Commissioni di albo nazionali OMISSIS di cui all'art. 4 della l. n. 3/2018.

In particolare, il RPCT della Federazione nazionale Ordini OMISSIS ha rappresentato che, nell'ambito di una complessiva revisione dell'area "Amministrazione trasparente" del proprio sito internet, ivi compresa la sottosezione di primo livello "Organizzazione", sottosezione di secondo livello "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo", si è posto il problema di chiarire se vadano pubblicati anche i dati dei componenti delle Commissioni di albo nazionali in quanto riconducibili alla nozione di "titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati" di cui all'art. 14, co.1-bis, del citato decreto. Attualmente tali dati sono stati pubblicati per i soli componenti del Comitato centrale. La richiesta nascerebbe dall'esigenza di adempiere compiutamente agli obblighi di pubblicazione e di informare al riguardo tutti gli Ordini OMISSIS.

Si comunica che il Consiglio dell'Autorità ha esaminato la questione nell'adunanza del 20 dicembre u.s. esprimendo le seguenti considerazioni.

L'Autorità ha preliminarmente valutato il quadro normativo di riferimento in materia di trasparenza previsto dal legislatore per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati.

La disposizione rilevante è l'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 che al comma 1 elenca i documenti e le informazioni relativi ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti. Il comma 1-bis estende l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui al co. 1, anche ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

Giova evidenziare che in merito all'art. 14, l'Autorità ha adottato la delibera n. 241/2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 97/2016" con cui sono stati forniti indirizzi applicativi della disposizione in esame.

Con riguardo ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo di cui al comma 1-bis dell'art. 14 – rilevanti ai fini del quesito formulato – l'Autorità ha precisato che essi sono intesi quali soggetti/organi che all'interno dell'amministrazione/ente pubblico esprimono, attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo generale che può essere qualificato come "indirizzo politico-amministrativo" sull'organizzazione e sull'attività dell'ente, essendo le competenze di amministrazione attiva e di gestione riservate ai dirigenti (cfr. §2.2.1 della citata delibera). Per la loro individuazione, in detta delibera, sono state indicate, a titolo esemplificativo, alcune competenze che configurano poteri di indirizzo, poi confluite nella FAQ in materia di trasparenza 8.2.2. relativa all'individuazione dei soggetti in questione.

Si tratta, in particolare, di "adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l'individuazione delle linee di indirizzo dell'ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l'emanazione di direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente, l'approvazione del bilancio preventivo

*e del conto consuntivo, l'approvazione dei piani annuali e pluriennali, l'adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento".*

Al fine di inquadrare il problema con riferimento alle Commissioni di albo nazionali sono state poi valutate le disposizioni che riguardano le Federazioni nazionali degli ordini OMISSIS contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato e integrato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, e in particolare l'art. 8 rubricato "*Organi delle Federazioni nazionali*" che disciplina gli organi delle Federazioni, la loro composizione e le funzioni attribuite.

Ad avviso dell'Autorità, dal tenore letterale del citato art. 8, co. 16 del d.lgs. 233/1946, emerge che le Commissioni di albo svolgono principalmente attività di sostegno alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione di provvedimenti che interessano l'intera professione, come precisato nella stessa istanza di parere. Tali attività riguardano, infatti, il supporto agli altri organi nello studio e nell'attuazione di provvedimenti, l'esercizio del potere disciplinare, e solo nelle federazioni con più albi, anche la promozione di iniziative formative per gli iscritti, la designazione di rappresentanti a livello nazionale e sovranazionale e dare direttive di massima per la soluzione di controversie. Si tratta, quindi, di attribuzioni che non rientrano fra quelle indicate dall'Autorità nella delibera 241/2017 e più dettagliatamente nella citata FAQ.

Alle medesime conclusioni si può giungere considerando la documentazione allegata all'istanza di parere. Tale documentazione, infatti, consiste principalmente in pareri richiesti alla Commissione di albo nazionale della Federazione circa talune attività svolte dai diversi ordini professionali parte della federazione (si rimette, ad esempio, alla Federazione la valutazione riguardo la riconducibilità di talune attività nell'ambito di attività specifiche svolte da un Ordine, la delimitazione del campo di attività di una determinata professione OMISSIS, etc.).

Per le considerazioni che precedono, l'Autorità valuta, quindi, che i componenti delle Commissioni di albo nazionale non rientrino tra i "*titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati*" di cui all'art. 14, co.1-bis, del d.lgs. n. 33/2013 e che, di conseguenza, la Federazione nazionale ordini OMISSIS non sia tenuta all'obbligo di pubblicare i dati e i documenti di cui al citato art. 14, co. 1.

Giova, infine, precisare che da una verifica nella sezione AT, sotto sezione "*Organizzazione*" del sito istituzionale della Federazione, risulta che i dati pubblicati ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 sono quelli relativi al Presidente e ai membri del Comitato centrale. Nessuna menzione è fatta, invece, per i membri del Consiglio nazionale. Al riguardo, l'Autorità, esaminando le attribuzioni conferite al Consiglio, ha rilevato che lo stesso svolge anche funzioni, come l'approvazione del bilancio, l'approvazione e la modifica del regolamento interno della Federazione, che sembrano rientrare tra quelle che configurano i poteri di indirizzo di cui alla sopra citata FAQ ANAC.

Si potrebbe, quindi, ritenere che organo di indirizzo della Federazione sia il Consiglio nazionale, piuttosto che il Comitato centrale e che quindi la Federazione sia tenuta a pubblicare i dati richiesti dall'art. 14, co. 1 del d.lgs. 33/2013 per lo stesso Consiglio.

Sul punto, l'Autorità si rende disponibile ad avviare una interlocuzione con codesta Federazione nazionale.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*